

PROCEDURA FALLIMENTARE

CIRSU spa - Località Casette di Grasciano - 64024 Notaresco (TE)

Tribunale di Teramo n. 91 / 2015 reg. fall. - CF/P.Iva: 00724810676

PEC: tef912015@procedurepec.it

Spett. Regione Abruzzo

Dipartimento opere pubbliche,
governo del territorio e politiche ambientali

DPC026 - Servizio gestione dei Rifiuti

Via Catullo, 2 - 65124 PESCARA

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett. DECO S.p.a.

c/o Avv. Dante FANI

Via Emilia, 7

65122 PESCARA

PEC: avv.dantefani@cnfpec.it

In qualità di curatori del fallimento CIRSU, trasmettiamo, in esecuzione del decreto del Giudice Delegato del 26.10.2017, copia del ricorso ex artt. 700 e 670 cpc depositato dai legali della procedura, avvocati Fabrizio Acronzio, Gabriella Di Cesare e Giulio Cerceo, in data 17.12.2017 e notificato al Consorzio CSA scarl, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 8.02.2018-.

Gli atti di cui si compone il presente invio sono i seguenti:

- 1) ricorso ex artt. 700 e 670 cpc;
- 2) decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- 3) relazione di notificazione alla controparte

Distinti saluti

Teramo / S. Egidio alla Vibrata, 9 febbraio 2018

avv. Carlo Arfe

dott.ssa Eda Silvestrini

dott. Gabriele Bottini

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto avv. Fabrizio Acronzio, con studio in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, C.F. n. CRNFRZ62R26L103K, in qualità di co-difensore del Fallimento CIRSU spa nel procedimento n. 4408/2017 R.G. dinanzi al Tribunale di Teramo, in forza di procura rilasciata su foglio separato in data 12.12.2017 ed allegata al ricorso ex artt. 700 e 670 c.p.c., ai sensi della Legge n. 53/94 e successive modificazioni

Notifica a

- C.S.A. CONSORZIO STABILE AMBIENTE S.C.A.R.L., C.F./P.I. n. 01659600660, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in L'Aquila, località Boschetto s.n.c., mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, reperito dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle Imprese e dei Professionisti – INIPEC (previsto dall'art. 6-bis del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82):
consorzioambiente@pec.it

delle seguenti copie informatiche

- a) ricorso_ex_artt_700_e_670_cpc, depositato telematicamente il 17.12.2017;
- b) procura_alle_liti, rilasciata il 12.12.2017 e depositata telematicamente il 17.12.2017;
- c) attoACQ – Decreto cron. n. 798/2018 del 12.1.2018, depositato il 16.1.2018 di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

dichiarando

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014 e successive modificazioni, che le predette copie sono state estratte dal fascicolo informatico rubricato al

4408/2017 R.G. del Tribunale di Teramo, Giudice designato, dott.ssa E.A. Imbesi, e sono conformi agli originali presenti nel predetto fascicolo informatico d'ufficio.

Teramo, lì 8 febbraio 2018

Avv. Fabrizio Acronzio

TRIBUNALE DI TERAMO

RICORSO EX ARTT. 700 E 670 C.P.C.

PER

FALLIMENTO CIRSU SPA (C.F./P.IVA: 00724810676), in persona dei Curatori Fallimentari p.t., avv. Carlo Arfè, dott.ssa Eda Silvestrini e dott. Gabriele Bottini, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato in data 12 dicembre ed allegata al presente atto, resa in esecuzione di decreto autorizzativo del 26.10.2017 del Giudice Delegato ai Fallimenti presso il Tribunale di Teramo (doc. A), dagli avvocati Giulio Cerceo (C.F.: CRCGLI56D19G482R; fax: 0854549377; posta elettronica certificata: avvgiuliocerceo@cnspec.it) del Foro di Pescara, Fabrizio Acronzio (C.F.: CNRFRZ62R26L103K; fax: 0861.251140; posta elettronica certificata: avv.fabrizioacronzio@pec.giuffre.it), Gabriella Di Cesare (C.F.: DCSGRL70R45E058N; fax: 0861.282999; posta elettronica certificata: avv.gabrielladicesare@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Teramo, alla via Riccitelli n. 11

CONTRO

CONSORZIO STABILE AMBIENTE – CSA S.C.A.R.L. (C.F./P.I.V.A.: 01659600660), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in L'Aquila, Località Boschetto snc

FATTO

La Società CIRSU SPA è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Teramo n. 100/15 del 10.9.2015 (doc. 1).

CIRSU nasce nel 1995 come azienda speciale consortile (tra i Comuni di Bellante, Giulianova, Morro d'oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi) con la denominazione di "Consorzio CIRSU", con finalità legate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (e,



precipuamente, con il “compito di provvedere alla costruzione e relativi ampliamenti e gestione di un impianto tipo comprensoriale per il riciclaggio compostaggio con annessa discarica, per la riduzione, il recupero, dei rifiuti solidi urbani”).

In realtà, già a partire dagli anni 2000 CIRSU (che nel frattempo aveva avuto molteplici modifiche societarie fino all'attuale assetto di S.p.A.) non ha più svolto l'attività di gestione dei rifiuti. Di essa si è occupata, invece, SOGESA S.p.A. (società partecipata per il 49% da una società privata, denominata Abruzzo Igiene Ambientale S.p.A. - A.I.A. S.p.A. - e per il 51% da CIRSU), che ha gestito il polo, costituito da: linea trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati; linea di trattamento dei rifiuti organici; linea di trattamento dei rifiuti differenziati (c.d. Piattaforma “Tipo A”); vecchia discarica c.d. “Grasciano 1” (oggi esaurita). Ciò sino alla data del fallimento della stessa SOGESA avvenuto in data 26.6.2012.

Dal 2012 fino all'inizio del 2014, quindi, l'impianto di Grasciano è rimasto chiuso, con la determinazione di conseguenti gravi problemi ambientali.

Peraltro, la Regione Abruzzo già nel 2012 ha provveduto a nominare un Commissario ad acta “al fine di provvedere all'esecuzione degli adempimenti [...] riguardanti la riattivazione del polo Cirsu”. Il Commissario, a tale scopo, ha indetto una apposita gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Piattaforma “Tipo A” (relativa al trattamento dei rifiuti differenziati - unica all'epoca riattivata); aggiudicatario della gara è risultato il Consorzio Stabile Ambiente (in breve CSA S.C.A.R.L.), sicché in data 23.12.2013 è stato stipulato il relativo contratto di gestione (atto del Notaio Franco Campitelli rep. 43.338), con scadenza naturale fissata al 27.12.2015 (doc. 2).



Con verbale del C.d.A. CIRSU del 28.11.2013 anche la gestione della volumetria residua della "vecchia discarica" è stata assegnata al CSA S.C.A.R.L. (doc. 3).

Successivamente, con verbale C.d.A. CIRSU del 26.2.2014, è stata estesa al CSA S.C.A.R.L. pure la gestione della linea di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati; e, con ulteriore verbale del C.d.A. CIRSU del 26.8.2014, altresì la gestione relativa alla linea per il trattamento della frazione organica (doc. 4).

L'oggetto sociale di CIRSU S.p.A., alla data del fallimento, era il seguente:
"La società ha per oggetto principale e caratterizzante in conformità alle statuite norme di legge: A) l'amministrazione delle reti, degli impianti, e di altre dotazioni patrimoniali acquisiti in proprietà direttamente o conferiti dagli enti locali fermo restando che la proprietà dei beni conferitigli è incedibile ai sensi di legge. Questi ultimi beni sono posti a disposizione dei gestori incaricati.. " "B) la gestione patrimoniale, in particolare delle reti e degli impianti e degli immobili e dei diritti reali di godimento e patrimoniali relativi al ciclo pubblico integrato dei rifiuti .."C)su delega dell'autorità competente, il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana e dei servizi connessi.." (doc. 5).

Il capitale sociale ammonta ad € 120.000,00, posseduto in proprietà, per € 20.0000,00 ciascuno (pari al 16,67% del C.S.), dai Comuni di Giulianova, Roseto, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Morro d'Oro, Notaresco.

Il creditore istante (ovvero richiedente il fallimento) è stata la società Abruzzo Igiene Ambientale S.p.A., socia della fallita SOGESA come illustrato in precedenza.

Con ricorso depositato in data 02.08.2013, A.I.A. S.p.A., aveva chiesto che il Tribunale di Teramo dichiarasse il fallimento di CIRSU SPA, asserendo di



essere creditrice della somma di €. 2.250.000,00 in forza di atto di transazione con cessione di quote (della società SOGESA S.p.A.) e costituzione di pegno, stipulato il 12.10.2011, sostenendo lo stato di insolvenza della società e la fallibilità della stessa, seppur interamente a partecipazione pubblica.

Con decreto del 16.10.2014 il Tribunale di Teramo aveva rigettato l'istanza di fallimento proposta da A.I.A. S.p.A. in considerazione della mancata prova dello stato di insolvenza di CIRSU; il provvedimento era stato reclamato, ex art. 22 L.F., dinanzi alla Corte di Appello de L'Aquila che, con decreto dell'11.02.2015, aveva accolto il reclamo proposto da A.I.A. S.p.A. rimettendo gli atti dinanzi al Tribunale di Teramo e demandando a quest'ultimo di verificare l'assoggettabilità di CIRSU al fallimento; la Corte aveva rilevato, da un lato, l'impossibilità di valutare la natura di società in house di CIRSU SPA (avendo quest'ultima omesso di esibire alla Corte lo statuto e l'atto costitutivo) e, dall'altro, l'impossibilità di accertare, anche in via incidentale, la ragionevolezza e la fondatezza della contestazione, da parte di CIRSU, del credito fatto valere da A.I.A. S.p.A. (avendo la stesso CIRSU omesso di indicare le precise ragioni poste alla base della domanda di annullamento della transazione fonte del credito e di esibire i relativi atti di causa).

Il Tribunale di Teramo, all'esito dell'istruttoria pre-fallimentare, con sentenza n. 100/2015, pubblicata il 10.09.2015 (n. 91/2015 reg. fall.), ha, infine, dichiarato il fallimento di CIRSU, sostenendo: a) che la società, pur essendo ad integrale partecipazione pubblica, era soggetto fallibile, difettando dei requisiti rivelatori dell'"in house providing", integrati dal controllo analogo e dalla prevalenza dell'attività; b) la sussistenza dello stato di insolvenza, attesa la inattività della fallita, la sua impossibilità di far



fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari di pagamento e, l'insussistenza di disponibilità finanziarie liquide per soddisfare il ceto creditorio.

Con ricorso del 10.10.2015, tutti i Comuni ex soci della fallita (e precisamente i Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Bellante, Morro d'Oro, Notaresco e Mosciano Sant'Angelo) hanno proposto reclamo avverso tale sentenza, così come CIRSU SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. Angelo Di Matteo (docc 6 – 7).

Nel giudizio di reclamo sono intervenuti, altresì, il CSA S.C.A.R.L., in senso adesivo ai reclamanti, e DECO S.p.A., invece, in senso adesivo al creditore istante per il fallimento. Anche la Curatela - debitamente autorizzata dal G.D. con decreto del 10.11.2015 - si è costituita nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento incardinato dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila.

In data 20.04.2016, con sentenza n. 395/2016, la Corte di Appello di L'Aquila, pronunciandosi nei procedimenti riuniti nn. 1279/2015 e 1287/2015 R.G.A.C., ha dichiarato inammissibile l'intervento del CSA S.C.A.R.L. in quanto tardivo, ha rigettato i reclami proposti dai Comuni ex soci e dal CIRSU SPA e confermato l'impugnata sentenza, condannando gli appellanti e le intervenute al rimborso delle spese di lite in favore della appellata (doc. 8).

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia CIRSU S.p.A., in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., dott. Angelo Di Matteo che i Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant'Angelo e Morro d'Oro (doc. 9), non aderendo, dunque, i Comuni di Notaresco e Bellante; il ricorso è stato notificato ai legali della procedura in data 20.05.2016 e, nel giudizio così incardinato, debitamente



autorizzata dal G.D. con Decreto del 23.06.2016, si è costituita la curatela (doc. 10); il giudizio è tutt'ora pendente.

* * * * *

CIRSU SPA, all'epoca del fallimento, era titolare di molteplici Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) rilasciate dalla Regione Abruzzo, relative alle attività di trattamento dei rifiuti, gestione vecchia discarica e costruzione e gestione della nuova discarica non ancora operativa, concernenti un Polo Tecnologico ubicato in Notaresco (TE), località Grasciano.

Tali Autorizzazioni non sono mai state volturate al CSA da parte della Regione Abruzzo nonostante le insistenze del Consorzio.

Come pure già detto, al momento della declaratoria di fallimento CIRSU SPA non gestiva l'impianto di Grasciano, ma l'intera attività di gestione e conduzione delle linee impiantistiche del "polo tecnologico CIRSU" (compreso l'utilizzo e la gestione della vecchia discarica c.d. "Grasciano I") era stata affidata al Consorzio Stabile Ambiente S.C.A.R.L. in forza del citato contratto del Notaio Franco Campitelli rep. 43.338, che aveva scadenza naturale 27.12.2015, e dei Verbali del C.d.A. CIRSU del 26.02.2014 e del 26.08.2014 (docc. 2 – 4)..

La procedura ha ritenuto, poi, per motivi eccezionali di natura ambientale e di pubblica utilità, di assicurare la prosecuzione temporanea e limitata di attività del polo in capo al medesimo gestore CSA S.C.A.R.L., a ciò autorizzata per effetto del Decreto del Tribunale di Teramo depositato il 16.10.2015 (doc. 11); la procedura ha deciso, infatti, di subentrare nel contratto ex art 72 L.F. fino alla sua scadenza naturale e, cioè, secondo quanto più volte evidenziato, il 27.12.2015.



Il Tribunale si è pronunciato con Decreto del 07.10.2015, depositato in data 16.10.2015, così disponendo: *“autorizza i curatori a subentrare nei contratti che disciplinano la concessione in affidamento del servizio di gestione del Polo tecnologico CIRSU all'attuale gestore ante-fallimento C.S.A. SCARL de l'Aquila [contratto del 23.12.2013; pattuizioni di cui al verbale del C.d.A. di CIRSU s.p.a. n. 5 del 26.2.2014; pattuizione di cui al verbale C.d.A. di CIRSU s.p.a. n. 12 del 26.8.2014; contratto del 7.2.2014, tutti meglio indicati nell'istanza dei curatori], alle condizioni analiticamente esposte nell'istanza, alle quali si rinvia, la principale delle quali il nulla osta/parere tecnico dell'ARTA.”.*

Avverso tale decreto il CSA ha proposto reclamo, e la Corte di Appello de L'Aquila si è pronunciata in data 27.04.2016 dichiarandolo inammissibile (docc. 12 - 13).

A proposito del “subentro”, giova precisare che (come da istanza) i Curatori hanno chiesto al Tribunale di essere autorizzati a “subentrare” (il virgolettato si giustifica col fatto che, come meglio si vedrà di seguito, rispetto al contratto del 7.2.2014 la richiesta, in concreto, non ha riguardato un subentro formale e tecnico) nei seguenti contratti:

- contratto 23.12.2013 “per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piattaforma di tipo A presso il polo tecnologico CIRSU spa CIG 4994650391” per Notaio Campitelli di Giulianova (TE) rep. n. 43338 registrato a Giulianova il 7.1.2014 al n. 67 serie 1T;
- pattuizioni di cui al verbale del C.d.A. di CIRSU S.p.A. n. 5 del 26.2.2014 accettate mediante sottoscrizione dal CSA S.C.A.R.L. aventi ad oggetto “estensione del contratto di concessione del servizio per la gestione della piattaforma tipo A alla gestione dell'impianto di riciclaggio”;



- pattuizioni di cui al verbale del C.d.A. di CIRSU S.p.A. n. 12 del 26.8.2014 accettate mediante sottoscrizione dal CSA S.C.A.R.L. aventi ad oggetto, limitatamente a p. 3 dell'ordine del giorno, alla "estensione del contratto di concessione del servizio per la gestione della piattaforma tipo A e dell'impianto fisso di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati anche alla gestione della linea di trattamento della frazione organica";

- contratto 7.2.2014 innanzi al Notaio Campitelli di Giulianova (TE) rep. n. 43592 limitatamente alla "gestione della volumetria residua della vecchia discarica" (doc. 14), tenuto conto delle specificazioni ribadite e precisate dal CSA S.C.A.R.L. con nota del 25.9.2015, in virtù delle quali il medesimo Consorzio *"utilizzando tutte le proprie capacità e risorse aziendali, espleta autonomamente anche le operazioni di gestione della vecchia discarica Grasciano 1 in esercizio, provvedendo in particolare al monitoraggio, controllo e smaltimento del percolato derivante da tale impianto e ad ogni incombenza gestionale, operativa ed amministrativa a ciò connessa...mantenendo autonomamente i rapporti con gli Organi di Controllo e Vigilanza ... CIRSU (è, n.d.r.) tenuto unicamente alla corresponsione del compenso pattuito per il servizio prestato ... CIRSU spa, Ufficio Fallimentare e Curatela sono manlevate da ogni responsabilità connessa alla gestione della vecchia discarica"*.

Dunque, con riferimento al contratto del 7.2.2014, relativo alla gestione e realizzazione della nuova discarica, i Curatori non hanno chiesto un effettivo subentro contrattuale, neppure parziale.

Ma, in concreto, assai più semplicemente, l'autorizzazione al completamento della gestione della volumetria residua della vecchia discarica affidata al CSA S.C.A.R.L.



In data 22.12.2015, in prossimità della scadenza dell'autorizzazione del Tribunale di Teramo (ossia in prossimità della naturale scadenza dei contratti per l'affidamento in concessione delle linee impiantistiche, prevista per il 27.12.2015), i Curatori hanno proposto al Tribunale e al G.D., per gli stessi motivi sopra esposti, la prosecuzione della conduzione del polo (ma mai nel contratto relativo alla nuova discarica, nel quale, anzi, hanno espressamente richiesto, ed ottenuto, di non subentrare) in capo al medesimo Consorzio CSA per mesi quattro a patto che fossero rispettate delle precise e stringenti condizioni (doc. 15).

Ne è seguita l'autorizzazione in senso conforme del G.D. del 28.12.2015 (doc. 16), e così, in seguito, via via sono stati concesse ulteriori autorizzazioni alla prosecuzione temporanea nella utilizzazione del polo da parte del CSA, fino al 31.7.2017 (docc. 17 – 21), data in cui, per effetto della intervenuta omologazione del concordato fallimentare proposto dalla DECO S.p.A. (di cui si parlerà nel prosieguo), l'autorizzazione di proroga trimestrale è definitivamente cessata.

Nessuno dei decreti resi dal G.D. è stato oggetto di impugnativa da parte del CSA, ed essi sono stati sempre resi nel senso di autorizzare la prosecuzione dell'attività del Polo per ragioni ambientali e di pubblica utilità alle condizioni poste nel primo decreto, tra le quali la condizione prioritaria e preclusiva del rilascio del *"nulla osta/parere tecnico dell'ARTA circa l'assenza di elementi ostativi alla prosecuzione complessiva dell'attività del "polo Cirsu" e/o delle sue linee di trattamento dei rifiuti.."*

Pertanto, alla data del 31.7.2017, l'attività "ordinaria" del polo è risultata comunque già precedentemente interrotta in seguito al provvedimento di sospensione emesso dal SGR Regione Abruzzo con atto prot. 0166086/17 del 20.6.2017 (doc. 22).



Come in precedenza indicato, il Consorzio CSA, al termine di una gara di evidenza pubblica, in data 7.2.2014 aveva stipulato con la società CIRSU S.p.A. un contratto di appalto per la concessione di costruzione e gestione della nuova discarica (notaio Campitelli rep. 4359); in tale contratto, inoltre, veniva estesa al CSA pure la gestione della volumetria residua della vecchia discarica di cui al verbale del C.d.A. del 28.11.2013.

La curatela, come sopra esposto, non è mai effettivamente subentrata in tale contratto, essendo stata dal Tribunale, su sua richiesta, sostanzialmente autorizzata solo al completamento della gestione della volumetria residua della vecchia discarica affidata al CSA S.C.A.R.L..

Ciò tanto è vero che, in seguito alle insistenze e diffide del CSA S.C.A.R.L., i Curatori hanno espressamente richiesto al G.D. di essere autorizzati a non consegnare la nuova discarica c.d. "Grasciano 2" (doc. 23).

Sono così intervenuti tre decreti del G.D.: quello del 23.6.2016 in calce all'istanza dei curatori; quello del 26.7.2016 in calce all'istanza del CSA; infine quello del 2.8.2016 (docc. 24 – 26).

I suddetti decreti sono stati impugnati dal CSA con due distinti reclami (docc. 27 – 28).

I giudizi, nei quali la curatela si è costituita, sono stati trattati congiuntamente e rigettati dal Tribunale di Teramo mediante decreto del 9.11.2016 (doc. 29).

Non sono state proposte opposizioni e, dunque, il Decreto del Tribunale di Teramo può considerarsi definitivo.



Nell'ambito del fallimento CIRSU sono state depositate tre distinte proposte di concordato fallimentare (alcune delle quali oggetto di successive integrazioni/modificazioni), come di seguito elencato (docc. 30 – 32):

proponente	data	
Consorzio Stabile Ambiente CSA S.C.A.R.L. - Località Boschetto snc - L'Aquila - CF/P.iva: 01659600660	24.2.2016	domanda concordato fallimentare
	30.11.2016	modifica/integrazione domanda concordato fallimentare
DECO S.p.A. - Via Vomano n. 14 - Spoltore (PE) - CF/P.iva: 00601570757	6.5.2016	domanda concordato fallimentare
	20.10.2016	modifica/integrazione domanda concordato fallimentare
DILECO S.r.l. - Via Accolle n. 18 - Roseto degli Abruzzi (TE) - CF/P.iva: 01974400671	30.11.2016	domanda concordato fallimentare

Tutte e tre le domande proponevano il pagamento al 100% dei creditori privilegiati e delle spese della massa, e percentuali variabili dal 33% al 100% per il pagamento dei creditori chirografari; ognuna di esse aveva poi delle specificità in ordine ai tempi di pagamento, alle garanzie prestate (il CSA, in particolare, proponeva il pagamento di tutti i creditori, ma in sette anni e senza garanzie).



Dopo una lunga e complessa istruttoria le proposte sono state mandate tutte ai voti e la domanda concordataria che ha riportato la maggioranza dei voti è stata quella di DECO S.p.A.. Quest'ultima ha richiesto l'omologa della sua proposta, subendo alcune opposizioni.

In data 28.7.2017 il Tribunale di Teramo ha omologato il concordato fallimentare della Deco S.p.A. (**doc. 33**) che, in estrema sintesi, prevede, da una parte l'acquisizione dell'intero polo con la voltura di tutte le AIA, dall'altra il pagamento di tutte le spese della massa, dei creditori privilegiati al 100% e dei creditori chirografari del 33% assumendosi, altresì, l'onere del post mortem della vecchia discarica ed il rischio connesso ai molteplici giudizi in capo a CIRSU.

Avverso il decreto di omologa gli opposenti CIRSU SPA, DILECO SRL e CSA, hanno proposto distinti reclami, ex art. 131 L.F., dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, tuttora pendenti, con prossime udienze fissate al 28.1.2018 (**docc. 34 – 36**).

Giova precisare che il passivo accertato del fallimento CIRSU ammonta a circa € 3.268.000,00 (creditori privilegiati) e € 4.899.000,00 (creditori chirografari) per un totale di circa € 8.167.000,00; sono, inoltre, pendenti opposizioni allo stato passivo volte al riconoscimento di altrettanti crediti per oltre € 25.073.000,00.

Con la omologazione del concordato fallimentare proposto dalla DECO S.p.A. è definitivamente cessata, il 31.7.2017, l'autorizzazione trimestrale alla proroga della temporanea conduzione del polo da parte del CSA S.C.A.R.L..

Pertanto, alla data del 31.7.2017, l'attività "ordinaria" del polo era comunque già stata interrotta a seguito di provvedimento di sospensione



emanato dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo con atto prot. 0166086/17 del 20.06.2017 (doc. 22).

In successivo incontro, di cui al verbale n. 84 dell'1.8.2017, svoltosi per l'appunto in data 01.08.2017, è stata prontamente comunicata dai Curatori al CSA S.C.A.R.L. la necessità di assicurare il passaggio del polo all'assuntrice del concordato DECO S.p.A., come da Decreto del Giudice Delegato; il CSA S.C.A.R.L., nel prendere atto della decisione del Tribunale di Teramo, si è riservato una proposta onde consentire un sereno e pacifico passaggio della gestione, anche tramite cronoprogramma delle attività da eseguire ed anche a tutela dei propri interessi aziendali (doc. 37).

Lo stesso CSA S.C.A.R.L. ha poi quantificato e comunicato alla Curatela, con nota del 3.8.2017, quelli che ha definito come i costi giornalieri della fase transitoria precedente la consegna del polo alla DECO S.p.A. (doc. 38).

Avendo, quindi, ricevuto richiesta di specificazione della relativa tempistica dalla medesima Curatela, mediante ulteriore nota dell'11.8.2017 (doc. 39) li ha quantificati in non meno di sei mesi. Ciò, purtuttavia, sia riservando specifico reclamo avverso il Decreto del Giudice Delegato del 31.7.2017, sia dichiarando di voler subordinare la consegna stessa al ristoro degli investimenti effettuati.

I Curatori Fallimentari, a questo punto, con nota del 6.9.2017 (doc. 40), comunicata in pari data al CSA S.C.A.R.L., hanno evidenziato, in breve:

1) la non spettanza di alcun rimborso giornaliero per le attività di "mantenimento in esercizio del polo", rientrando esse tra quelle che, successivamente alla data del 31.7.2017 (di emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo e di cessazione della proroga per l'esercizio del polo), il CSA S.C.A.R.L. è tenuto ad effettuare dipendendo unicamente da esso il protrarsi della "riconsegna" del polo, nonché, in ogni



caso, dovendo qualunque istanza in tal senso essere rivolta al Tribunale di Teramo/Giudice Delegato;

2) l'essere stata la richiesta di ristoro degli investimenti già esaminata e rigettata all'udienza del 4.2.2016 nello Stato Passivo reso esecutivo in pari data, essendo il relativo giudizio di opposizione ancora pendente ed in fase di decisione; comunque dovendo, pure in questo caso, ogni richiesta essere rivolta al Tribunale di Teramo/Giudice Delegato;

3) in merito poi "ai rapporti concessori...", il doversi far riferimento al decreto reso nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 4/2016 e 5/2016 recl. del Tribunale di Teramo in data 9.11.2016, mai opposto e pertanto divenuto definitivo, col quale il medesimo Tribunale ha rigettato i reclami proposti dal CSA S.C.A.R.L. avverso i decreti (del 23.6.2016, 26.7.2016 e 2.8.2016) con i quali il G.D. aveva autorizzato la curatela a non consegnare la discarica di "Grasciano 2" al Consorzio e, quindi, a non subentrare nel relativo contratto;

4) infine, sul termine di "sei mesi decorrenti dalla data odierna per effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti giacenti all'interno del polo...", l'incompatibilità della richiesta per la sua evidente ampiezza, nonché la sua genericità ed assenza di dettaglio puntuale e programmatico in merito alla esecuzione delle predette "operazioni di smaltimento"; dovendo tale richiesta essere rivolta al Tribunale di Teramo/Giudice Delegato per l'adozione dei provvedimenti di competenza, previa eventuale acquisizione di pareri "tecnici" del team ambientale della procedura, o degli organismi all'uopo preposti (ARTA, ecc.).

I Curatori, conclusivamente, per le ragioni esposte, sussistendo una situazione di detenzione sine titolo del polo, stante l'intervenuto scioglimento di ogni rapporto per effetto della declaratoria di fallimento e la



scadenza del termine (31.7.2017) di cui all'autorizzazione resa dal G.D. con decreto 2.5.2017, hanno invitato (considerando l'arco temporale già trascorso dalla emanazione del decreto di omologa) a completare entro brevissimo termine, ed inderogabilmente al massimo entro il 30.9.2017, tutte le operazioni di esclusiva spettanza del CSA S.C.A.R.L. (smaltimento rifiuti, ecc.) e a provvedere, nel medesimo brevissimo termine, alla riconsegna del polo impiantistico.

La nota della Curatela è stata prontamente condivisa, in tutti i suoi punti, dal Giudice Delegato, con decreto reso in data 8.9.2017 in calce alla stessa (doc. 41).

Senonché, la nota della Curatela, nella sua ultima parte, è stata impugnata dal CSA S.C.A.R.L. con ricorso notificato via p.e.c. il 20.9.2017, depositato il 27.09.2017 ed iscritto al R.G. n. 389/2017, recante richiesta di declaratoria di nullità e/o annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche per effetto dell'accertamento della piena validità ed efficacia della "concessione di servizi di gestione della nuova discarica intercomunale sita a Notaresco (TE), località Casette di Grasciano, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione delle opere annesse per la messa in opera" di cui al contratto stipulato per Notaio dott. Franco Campitelli in Giulianova, Rep. n. 43.592, del 7.2.2014 tra CIRSU S.p.A. e CSA S.C.A.R.L., nonché di risarcimento dei danni derivanti al ricorrente dalla esecuzione degli atti impugnati e dal comportamento del soggetto resistente (doc. 42).

Nel giudizio dinanzi al TAR si sono costituite la curatela fallimentare e la DECO SPA con memorie depositate in data 6.10.2017 (docc. 43 - 44).



Con ordinanza del 12.10.2017, resa sulla domanda cautelare avanzata dal CSA, il TAR di L'Aquila non ha accolto la domanda cautelare, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 21.3.2018 (doc. 45).

DIRITTO

Il Fallimento CIRSU SPA intende proporre nei confronti del Consorzio Stabile Ambiente, per le causali di cui alla narrativa in fatto, domanda di restituzione del "Polo Impiantisco" e di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'ingiustificato ritardo di tale restituzione.

In funzione e prima della proposizione di tale azione di merito, intende, però, proporre, in via principale, domanda cautelare atipica, ex art. 700 c.p.c., per l'immediata riconsegna di tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà della fallita, che compongono il Polo Impiantistico ed illegittimamente ancora detenuti dal Consorzio, ed in via subordinata domanda di sequestro giudiziario degli stessi beni, ex art. 670 c.p.c.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE EX ART. 700 CPC.

Condizioni e, nel contempo, requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Il primo consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti *prima facie*.

Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d'urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.



Quanto al fumus, i rapporti concessori intercorsi tra CIRSU e CSA si sono sciolti per effetto dell'intervenuto fallimento della concedente, ex art. 81 L.F.

La predetta norma dispone che il fallimento di uno dei contraenti determina lo scioglimento ipso iure del contratto di appalto senza operare alcuna distinzione tra appalti di lavori e di servizi, salvo che il curatore fallimentare eserciti la facoltà di subentrare nel rapporto.

In ogni caso, stabilisce ancora l'art. 81, comma 2, L.F., la prosecuzione del rapporto da parte del curatore non è consentita *"se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto"*.

Lo stesso articolo, al terzo comma, in deroga alla previsione sopra citata, stabilisce che, nel caso di appalti di opere pubbliche, trovano applicazione le norme di settore.

Nel caso di appalti pubblici le norme di settore non disciplinano l'ipotesi del fallimento della stazione appaltante e del concedente (l'art. 30 d.lgs. n. 163/2003 è silente sul punto).

La mancanza di una disciplina specifica, legislativa e contrattuale, con riguardo al fallimento dell'appaltante o del concedente si giustifica in considerazione dell'affermazione, corrente in giurisprudenza e fatta propria anche dal Tribunale di Teramo nella sentenza dichiarativa del fallimento di Cirsu, della non fallibilità delle società in house (il fallimento di Cirsu è stato dichiarato per accertato difetto in capo alla fallita dei requisiti dell'in house providing).

Poichè la concessione presenta le stesse caratteristiche dell'appalto pubblico ed in mancanza di una normativa speciale anche del codice dei contratti pubblici (che disciplina solo la diversa ipotesi del fallimento dell'appaltatore costituito in ATI o dell'appaltatore ditta individuale), la cui applicazione è



fatta salva dall'ultimo inciso del comma 2 dell'art. 81 L.F., si applicherà la disciplina generale dettata da quest'ultima norma, con la precisazione che, in questo caso, allo scioglimento del contratto non si accompagna la possibilità del curatore di optare per la prosecuzione del rapporto.

Tale orientamento, largamente condiviso in dottrina con riguardo all'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, trova conferma nella giurisprudenza, che in più occasioni, ha stabilito come, ai sensi dell'art. 81 L.F. *"il contratto di appalto di opere pubbliche si scioglie ope legis per effetto del fallimento dell'appaltatore"* (Trib. Roma, 19 aprile 2002; Trib. Treviso, 3 giugno 1999; Trib. Torino, 1 dicembre 1987; App. Palermo 30 marzo 1999, Cass. 26 febbraio 1991 n. 2052; Cass. 13 settembre 2007, n. 19165).

Secondo la giurisprudenza, i medesimi principi enunciati in tema di appalti pubblici, trovano applicazione anche al caso dei rapporti di concessione di lavori pubblici o servizi (C. Stato 18 aprile 2012 n. 2298; C. Stato 31 ottobre 1992, n. 837: *"...la scelta di un soggetto concessionario da parte di una PA avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale ed economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione ed a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione"*) con la conseguenza che il rapporto che sorge tra l'amministrazione concedente ed il concessionario è, non diversamente da quello fra l'amministrazione e l'appaltatore, *"un rapporto che si fonda sull'intuitus personae"*.

Detto principio trova conferma, inoltre, nell'art. 38 del codice dei contratti pubblici, laddove lo stesso esclude i soggetti falliti e quelli nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, dalla partecipazione nelle procedure di affidamento, non solo degli appalti di lavori, forniture e servizi, ma anche delle relative concessioni (Trib. Bolzano, 8 novembre 2013).



Se, pertanto, nei pubblici appalti e nelle concessioni di lavori o di servizi il fallimento dell'appaltatore o del concessionario determina lo scioglimento automatico, escludendosi la possibilità che il rapporto contrattuale possa proseguire fra stazione appaltante/concedente e fallito, ancorchè il giudice fallimentare abbia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa (Cass. 13 settembre 2007, n. 19165), a maggior ragione deve pervenirsi alla medesima conclusione nel caso in cui il fallimento colpisca la stazione appaltante (ipotesi destinata ad interessare nei prossimi anni un maggior numero di casi in considerazione dell'abuso dello strumento dell'in house providing e dei contratti di concessione stipulati da queste società nonché dell'intervenuta approvazione del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175), il cui art. 14 dispone che *"Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39"*).

Per il principio della successione delle leggi nel tempo, l'inciso contenuto nell'art. 81 L.F. (secondo cui sono fatte salve le norme relative al contratto di appalto di opere pubbliche) deve considerarsi superato, in quanto incompatibile con la disciplina sopravvenuta.

Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 7 febbraio 2017 n. 3196, richiamando il precedente n. 22209 del 2013), ed alla luce della recente disposizione sulle società a partecipazione pubblica sopra riportata, va *"... ribadito il principio per cui "In tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a*



società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità". Osserva invero il citato arresto, con notazione pertinente ad una possibile risposta anche alle contestazioni degli odierni ricorrenti, che "proprio dall'esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato... può ricavarsi a contrario, che, ad ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica. ... Il D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 14 infine, con disposizione che prende atto di un indirizzo maturato nella giurisprudenza concorsuale, ha a sua volta precisato che "Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, e al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39".

Una volta assoggettate le società a partecipazione pubblica (*in house*, o meno) alla legge fallimentare, non v'è spazio di interpretazione alcuna per escludere l'applicazione di taluni istituti della medesima, a seconda delle tipologie contrattuali concretamente stipulate.

Una diversa lettura contrasterebbe con la *ratio* stessa della piena equiparazione tra società pubbliche e società private ai fini del regime di responsabilità, posto a presidio dei creditori e dei terzi.



D'altronde, è la stessa Cassazione nel precedente sopra indicato ad osservare che *“ciò che rileva nel nostro ordinamento ai fini dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale non è il tipo dell'attività esercitata, ma la natura del soggetto. Le società nascono infatti per limitare la responsabilità rispetto ai soci secondo un proprio ordinamento, mentre la organizzazione prescelta per l'attività è appunto il mero riflesso della nascita di un soggetto giuridicamente diverso dai soci e dunque senza che a loro volta le regole di organizzazione di questi valgano in modo diretto a disciplinare il funzionamento e le obbligazioni di quello”*.

Se così non fosse, continuano i giudici di legittimità, si arriverebbe alla *“paradossale conclusione che anche le società a capitale interamente privato cui sia affidata in concessione la gestione di un servizio pubblico ritenuto essenziale siano esentate dal fallimento: lo escludono la necessità di preindividuazione certa del regime delle responsabilità e di quel rischio per cui l'ente pubblico-socio risponde, salvi altri regimi di concorrente responsabilità dei suoi organi (Cass. s.u. 5491/2014, 26936/2013), nei soli limiti del capitale di investimento immesso nella società divenuta insolvente”*.

La *ratio* dell'art. 81 L.F. è da rintracciare nel venir meno dell'impresa in caso di fallimento dell'appaltatore, e nella inutilità della prestazione se a fallire è il committente/stazione appaltante. Nella prima ipotesi, l'appaltatore, una volta fallito, non può certo sostenere la responsabilità del rischio dell'opera. Nella seconda ipotesi, qualora a fallire sia il committente, questi non sarà più giuridicamente in grado di assolvere le obbligazioni che via via maturano con l'avanzamento dell'appalto, né di offrire garanzie circa l'adempimento.



L'applicabilità nei confronti di CIRSU SPA dell'art. 81 L.F. e, più in generale, delle altre previsioni contenute nella Legge Fallimentare discende dalla sua fallibilità, riconosciuta e dichiarata, per mancanza nella società dei requisiti tipici (controllo analogo e prevalenza dell'attività) del c.d. "*in house providing*", attraverso ampia e convincente dissertazione, dal Tribunale Fallimentare di Teramo con la sentenza n. 100/2015, confermata, poi, dalla Corte di Appello de L'Aquila con sentenza n. 395/2016.

La questione è stata già affrontata e risolta in questo senso (dello scioglimento cioè dei rapporti concessori) dal Tribunale di Teramo con il decreto del 9.11.2016 (Presidente dott. Pacifico, Giudice estensore dott.ssa Avancini) reso nei procedimenti di reclamo ex art. 26 L.F. riuniti n. 4/2016 e n. 5/2016 proposti dal Consorzio Stabile Ambiente (doc. 29).

In conclusione, i rapporti concessori, compreso quello derivante dal contratto del 7.2.2014, nel quale espressamente, come sopra detto, non è mai subentrata la Curatela, devono considerarsi non operativi ed ormai automaticamente sciolti ed inesistenti in conseguenza della sentenza dichiarativa di fallimento, ad eccezione del contratto relativo al trattamento dei rifiuti differenziati (piattaforma A) che è cessato alla sua scadenza naturale (27.12.2015).

Pertanto, il Consorzio Stabile Ambiente non ha effettivamente più alcun titolo rispetto al polo tecnologico, che ormai illegittimamente detiene e che deve, senz'altro, prontamente restituire.

Neppure può essere invocata la legittima detenzione del Polo Impiantistico in forza delle autorizzazioni concesse dal G.D. a far data dal 7 – 16 ottobre 2015.

Infatti dette autorizzazioni, rilasciate sotto forma di estensione temporale del provvedimento autorizzativo immediatamente precedente e limitate alla sola



prosecuzione temporanea dell'attività del Polo Impiantistico per ragioni di carattere eccezionale, quali essenzialmente l'esigenza di continuità di un servizio di pubblica utilità fondamentale per la collettività e nel contempo di tutela dell'igiene e della salute pubblica, sono cessate il 31.7.2017, con la scadenza di quella concessa con decreto del G.D. del 2.5.2017.

Quanto al periculum in mora, va ricordato che, trattandosi di procedura cautelare, la relativa deliberazione dev'essere necessariamente fondata su di una cognizione sommaria.

L'esistenza di tale requisito si desume dalla circostanza che il rinvio nel tempo della riconsegna del Polo Impiantistico incide negativamente sul potere/dovere dei curatori fallimentari di trasferire alla DECO SPA, la cui proposta di concordato fallimentare è stata omologata dal Tribunale di Teramo con decreto del 28.7.2017, la gestione della discarica di "Grasciano 2" e delle altre linee produttive oggetto della proposta di concordato fallimentare omologata.

Infatti, la proposta di concordato fallimentare di DECO SPA, omologata dal Tribunale di Teramo, al paragrafo 5.1 prevede che *"...considerata l'esigenza di attivare con ogni possibile celerità la nuova discarica di "Grasciano 2" – anche in considerazione del grave ed attuale pericolo di instabilità delle scarpate di contenimento della vasca, che presentano segni evidenti di infiltrazioni di acque meteoriche – nonché di riattivare le altre linee produttive al fine di evitare lo svilimento del valore dei beni, la gestione della suddetta discarica e delle suddette linee produttive sarà trasferita alla Proponente dopo l'emissione del decreto di omologa, ancorchè non passato in giudicato, ed una volta ottenuta quanto meno la voltura dell'AIA relativa alla nuova discarica di "Grasciano 2", previa*



liberazione dei relativi beni da ogni vincolo e rapporto contrattuale con soggetti terzi.

Contestualmente a tale consegna la Proponente rilascerà alla Curatela, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi concordatari, una fideiussione a prima richiesta di primaria istituzione bancaria o assicurativa, di forma e contenuto di gradimenti della Curatela stessa, per un importo pari all'ammontare complessivo degli obblighi concordatari nei confronti dei creditori privilegiati e dei chirografari che risultino a quella data definitivamente ammessi e non contestati".

In considerazione di ciò, la DECO SPA:

- in data 5.9.2017, ha notificato ai curatori fallimentari a mezzo PEC atto di diffida stragiudiziale e costituzione in mora per il trasferimento della gestione della discarica di "Grasciano 2" e delle altre linee produttive oggetto della proposta concordataria e per la sottoscrizione degli atti e documenti occorrenti per procedere alla voltura in favore della stessa delle AIA necessarie per l'esercizio degli impianti, dichiarando che, in difetto, la curatela sarebbe stata ritenuta inadempiente al concordato e riservandosi di rinunciare al concordato omologato allorchè si sarebbe verificato il danneggiamento dell'invaso della discarica (che già in occasione della ricognizione del 10.8.2017 evidenziava un notevole accumulo di acque meteoriche) ovvero il danneggiamento e/o il perimento degli impianti, rischio quanto mai attuale in considerazione del sicuro intensificarsi di fenomeni atmosferici avversi nel periodo invernale, eventi questi che determinerebbero una sostanziale alterazione dei presupposti economico-finanziari della proposta di concordato (doc. 46);



- ha inviato ai curatori la bozza del testo della fideiussione bancaria da consegnare contestualmente al trasferimento della gestione della discarica (doc. 47).

La predette considerazioni consentono di affermare anche la sussistenza del c.d. pregiudizio imminente ed irreparabile, che scaturisce proprio dal diritto della curatela fallimentare di riottenere nel più rapido tempo possibile la piena disponibilità del Polo impiantistico al fine di adempiere alle obbligazioni concordatarie nel modo migliore ed economicamente più conveniente alla massa dei creditori che quel concordato hanno approvato.

La rinuncia al concordato da parte di DECO, ove la curatela non provvedesse alla immediata consegna del Polo impiantistico alla stessa proponente, determinerebbe un danno che non si vede come possa essere predefinito e valutato con sufficiente certezza dal punto di vista economico, tanto più ove si consideri (i) il rischio concreto ed attuale che i fenomeni atmosferici avversi dei prossimi giorni e dei prossimi mesi potrebbe determinare il definitivo danneggiamento dell'invaso della discarica di "Grasciano 2", ormai già abbondante di acqua meteorica (ii) i danni di natura ambientale conseguenti al procrastinarsi della chiusura del Polo Impiantistico, anche alla luce della interruzione dell'attività "ordinaria" del polo a seguito del provvedimento di sospensione emesso dal SGR Regione Abruzzo con atto prot. 0166086/17 del 20.06.2017, assunto per le gravi criticità nella gestione del Polo da parte del CSA rilevate dagli organi preposti (ARTA e settore ambiente provinciale) come risulta dal verbale del 6.6.2017 (peraltro mai impugnato, al pari di quelli relativi ai sopralluoghi precedenti: doc. 48). Ciò in aperto contrasto con quanto stabilito, in particolare, nell'AIA 1/2014 (art. 7).



Violazioni, peraltro, reiterate e determinanti situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, come pacificamente emergenti dai verbali A.R.T.A. con l'annesso materiale fotografico.

La gravità della situazione del Polo Impiantistico CIRSU negli ultimi tempi ha avuta ampia eco anche negli organi di informazione che hanno raccolto le preoccupazioni del Sindaco di Notaresco, uno dei Comuni soci di CIRSU circa *"il pessimo stato del sito, con rifiuti ammassati ed esalazioni maleodoranti", "...la presenza di forti emissioni odorigene e i conseguenti rischi sul piano dell'inquinamento, inclusa la necessità di provvedere con urgenza allo svuotamento delle acque meteoriche che minacciano la stabilità dell'invaso di nuova realizzazione", "l'urgenza di assumere in via definitiva tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la pulizia e la totale messa in sicurezza del sito di Grasciano..."*

Il Sindaco di Notaresco conclude paragonando gli impianti Cirsu a *"vecchi letamai non trattati con le migliori tecniche secondo le prescrizioni di legge"* (doc. 49).

Sempre a sostegno del periculum milita la situazione di grave difficoltà finanziaria in cui versa ormai il Consorzio Stabile Ambiente non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti del fallimento, che ha dovuto incaricare i propri legali di richiedere, con PEC del 17.10.2017, rimasta priva di riscontro, il pagamento della relevantissima somma di € 927.937,55, oltre IVA, per la gestione della piattaforma A, dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, della linea di trattamento dei rifiuti organici e della volumetria residua delle vecchia discarica (doc. 50).

L'irreparabilità del danno, peraltro, è insita nella natura del bene oggetto di restituzione, ed è quindi ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di

deterioramento del Polo Impiantistico, pregiudizio, anche questo, non interamente riparabile per equivalente. Tale conclusione si fonda sulla ragionevole previsione che la resistente - già inadempiente all'obbligo di pagare la somma di € 927.937,55, oltre IVA – non assicuri un'ordinata gestione del Polo Impiastico, neppure sotto il profilo della manutenzione ordinaria e straordinaria (in tal senso si vedano le reiterate violazioni accertate dall'ARTA, che hanno portato alla sospensione dell'autorizzazione e le condizioni attuali del sito, come pure denunciate dal Sindaco di Notaresco), con il conseguente rischio che il Polo stesso, alla conclusione del giudizio di merito, non possa essere restituito nelle stesse condizioni in cui essa si trovava quando è stato consegnato.

L'inadempimento al pagamento del corrispettivo della gestione, il protrarsi dell'inadempimento e, da ultimo, ma non certo per importanza, la interruzione, a far data dal 20.6.2017, dell'attività, determinano il concreto e imminente rischio d'irreparabilità del pregiudizio, evitabile solo con l'anticipazione degli effetti della decisione che verrebbe emessa all'esito del giudizio di merito.

L'urgenza di provvedere è stata avvertita anche dal Giudice delegato che, con decreto del 12.10.2017, ha invitato i curatori a dare *"immediata esecuzione al piano omologato in conformità alle modalità e prescrizioni in esso contenute"* (doc. 51) e, con successivi decreti del 14.10.2017, ha invitato i curatori a procedere *"...oltre con le necessarie azioni al fine di consentire l'immissione nel possesso della gestione al soggetto legittimato"* (doc. 52) e del 29.11.2017 (doc. 53).

* * * * *

Sussiste, infine, l'ulteriore requisito richiesto per la emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. (vale a dire la mancanza di un



provvedimento cautelare specifico) non vedendosi come le predette esigenze della curatela fallimentare possano essere adeguatamente salvaguardate dagli altri provvedimenti cautelari specificamente previsti dal codice di procedura civile.

Lo strumento del sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., pure ipotizzato dai sottoscritti difensori come domanda da proporre eventualmente in via subordinata, nel parere reso ai curatori, non appare idoneo a realizzare le esigenze del fallimento, che non attengono tanto e solo al profilo della conservazione e della gestione momentanea ed ordinaria del Polo Impiantistico, quanto piuttosto ai profili dell'adempimento del concordato fallimentare omologato e del rilancio, da parte della proponente DECO SPA di un'attività ormai ferma dal giugno 2017. In buona sostanza la domanda di cautela atipica, ex art. 700 c.p.c., appare maggiormente funzionale ad assicurare che il Polo Impiantistico, già concesso in gestione a CSA, riprenda la sua piena funzionalità ed operatività anche per una migliore tutela dell'igiene e della salute pubblica e, quindi, della collettività; piena funzionalità ed operatività che non sarebbe assicurata da un provvedimento di sequestro giudiziario che, tendenzialmente, è emesso in un'ottica conservativa del bene, ovvero soprattutto nell'ottica di impedire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni del bene.

Poiché il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente non appare evitabile con lo strumento del sequestro giudiziario, che non attribuirebbe al ricorrente medesimo il godimento pieno ed immediato del bene, e darebbe luogo a situazioni (nomina del custode, amministrazione e custodia) non congrua rispetto alle esigenze di tutela manifestate dal caso di specie.

Il sequestro giudiziario ha infatti prevalenti funzioni conservative di tipo statico, che non sono congruamente adattabili alla dinamicità dell'esercizio



di un'azienda, in ragione dei costi che ne deriverebbero per la durata della custodia e la spesa di impegno pressoché costante, oltre che per le responsabilità di gestione, che si risolverebbero in quelle proprie di un imprenditore.

Ove ricorrano le condizioni di fumus e periculum, il rimedio ex art. 700 cpc appare dunque quello maggiormente funzionale ad assicurare che l'azienda conservi piena operatività, fine, quest'ultimo, non altrimenti conseguibile con un provvedimento di sequestro giudiziario che tendenzialmente, come si diceva, è emesso nell'ottica di impedire deterioramenti, alterazioni o sottrazioni del bene (in tal senso la prevalente giurisprudenza di merito: Trib. Firenze 20 agosto 2009; Trib. Roma 2 febbraio 2010; Trib. Treviso 2 settembre 2011; Trib. S. Maria Capua Vetere 20 ottobre 2011; Trib. Milano 3 gennaio 2013; Trib. Milano 27 gennaio 2016; Trib. Milano 17 ottobre 2016).

Non sussistono neppure i presupposti per l'applicazione dell'art. 1183 c.c. in quanto la necessità di apposizione del termine prevista da tale norma non sussiste nella presente fattispecie, non derivando da usi o natura della prestazione o modo/luogo dell'esecuzione, anche alla luce della considerazione che, come sopra detto, i rapporti concessori sono venuti meno nonché delle finalità che la curatela fallimentare deve perseguire.

SULLA DOMANDA SUBORDINATA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO.

Ad ogni modo, ove l'On.le Giudicante ritenesse che le esigenze della curatela fallimentare, come in precedenza prospettate, possano trovare piena tutela nel rimedio del sequestro giudiziario, si formula, subordinatamente al rigetto della domanda principale di cautela atipica, domanda di sequestro giudiziario del Polo Impiantistico.



Non si dubita che anche per la concessione del sequestro giudiziario, al pari degli altri provvedimenti cautelari, devono sussistere e concorrere i due requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sì che la carenza anche di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura.

In ordine alla sussistenza del *fumus*, si rinvia a quanto già dedotto sul punto con la domanda principale.

In ordine al *periculum*, va osservato che per la concessione del sequestro giudiziario è sufficiente una particolare forma di *periculum in mora*, più "leggera" del *periculum "standard"* e consistente nel pericolo anche astratto (Cass. civ. 27 settembre 1993 n. 9729; Cass. civ. 12 febbraio 1982 n. 854; Trib. Monza 17 aprile 2001; Trib. Taranto 20 ottobre 1995; Trib. Bologna 11 ottobre 1993) che il bene controverso subisca deterioramenti o sottrazioni nel corso del giudizio di merito nonché nella conseguente necessità di sottrarre il bene stesso alla libera disponibilità del sequestrato, allo scopo di assicurare l'utilità pratica del futuro eventuale provvedimento sul merito.

Non si dubita, comunque, che l'opportunità di provvedere alla custodia e alla gestione del bene, seppur possa valutarsi in astratto, debba in ogni caso desumersi da elementi concreti, poichè, diversamente, ogni controversia sulla proprietà o sul possesso sarebbe sempre e comunque idonea a determinare la concessione del provvedimento cautelare, con conseguente svuotamento di contenuto della stessa formula legislativa.

Al contrario, proprio partendo dalla considerazione che il sequestro giudiziario è a tutti gli effetti una misura cautelare, appare evidente che la valutazione dell'estremo della opportunità, lasciata alla discrezionalità del giudice, può compiersi soltanto con riferimento a situazioni specifiche,



seppure non imminenti, giacchè, a ritenere diversamente, non più di discrezionalità si tratterebbe, ma di mero arbitrio.

Orbene, delineati i parametri ai quali rapportare la sussistenza del periculum in mora, appare evidente, alla luce delle considerazioni svolte sul punto con riguardo alla domanda principale, che nel caso di specie può ritenersi opportuno disporre la custodia del Polo Impiantistico oggetto della controversia.

* * * * *

Per i motivi sopra esposti, il fallimento della Società CIRSU SPA, rappersnetao e difeso dai sottoscritti avvioati

CHIEDE

che il Tribunale di Teramo, in accoglimento del presente ricorso, voglia, inaudita altera parte:

IN VIA PRINCIPALE, ordinare al Consorzio Stabile Ambiente CSA S.C.A R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la immediata restituzione alla curatela del fallimento della Società CIRSU SPA del Polo Impiantistico sito in Notaresco (TE), località Casette di Grasciano composto:

- dalle discariche denominate "Grasciano 1" e "Grasciano 2";
- dalle linee impiantistiche, a loro volta costituite dalla Piattaforma di tipo "A", dall'impianto di riciclaggio e compostaggio, dall'impianto di recupero, riciclaggio e smaltimento dei beni durevoli;
- dalla palazzina nella quale sono ubicati gli uffici amministrativi, officine ed altri servizi;
- dall'ingresso presidiato con pesa a ponte e da una palazzina destinata ad accettazione, spogliatoi e servizi igienici;



- da un edificio per il trattamento ed il recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche;

- dalle tettoie per il c.d. revamping delle linee di trattamento di rifiuti;

- da un edificio destinato all'adeguamento di biofiltri;

nonchè degli ulteriori beni che compongono il predetto Polo Impiantistico, detenuto sine titulo dal Consorzio Stabile Ambiente CSA;

IN VIA SUBORDINATA: nel caso di rigetto della domanda di cautela atipica, autorizzare il sequestro giudiziario del predetto Polo Impiantistico.

Con vittoria di spese e compensi di procedimento.

Si producono i seguenti documenti

A) Decreto del GD. Di autorizzazione alla proposizione del ricorso del 26.10.2017.

1) Sentenza di fallimento di Cirsu spa

2) Contratto del 23.12.2013.

3) Verbale del CdA di Cirsu spa del 28.11.2013.

4) Verbali del CdA di Cirsu spa del 26.2.2014 e del 26.8.2014.

5) Visura storica camerale di Cirsu spa.

6) Reclamo ex art. 18 L.F. proposto dai Comuni soci di Cirsu spa.

7) Reclamo ex art. 18 L.F. proposto da Cirsu spa.

8) Sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 395/2016.

9) Ricorsi per cassazione proposti da Cirsu spa e i Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant'Angelo e Bellante.

10) Controricorso del Fallimento Cirsu.

11) Decreto del Tribunale di Teramo del 7 – 16 ottobre 2015.

12) Reclamo ex art. 26 L.F. avverso il decreto del Tribunale di Teramo del 7-16 ottobre 2015 proposto da CSA.

13) Decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 27.4.2016.



- 14) Contratto del 7.2.2014.
- 15) Istanza dei curatori fallimentari del 22.12.2015.
- 16) Decreto del Giudice Delegato del 28.12.2015.
- 17) Decreto del Giudice Delegato del 28.4.2016.
- 18) Decreto del Giudice Delegato del 22.7.2016.
- 19) Decreto del Giudice Delegato del 26.10.2016.
- 20) Decreto del Giudice Delegato del 26.1.2017.
- 21) Decreto del Giudice Delegato del 2.5.2017.
- 22) Atto della Regione Abruzzo prot. n. 0166086/17 del 20.6.2017.
- 23) Istanza dei curatori del 13.6.2016.
- 24) Decreto del Giudice Delegato del 23.6.2016.
- 25) Decreto del Giudice Delegato del 26.7.2016.
- 26) Decreto del Giudice Delegato del 2.8.2016.
- 27) Reclamo ex art. 26 L.F. proposto da CSA n. 4/2016.
- 28) Reclamo ex art. 26 L.F. proposto da CSA n. 5/2016.
- 29) Decreto del Tribunale di Teramo del 9.11.2016.
- 30) Proposta concordato fallimentare DECO spa.
- 31) Proposta concordato fallimentare CSA.
- 32) Proposta concordato fallimentare DILECO srl.
- 33) Decreto del Tribunale di Teramo del 28.7.2017 di omologazione della proposta di concordato fallimentare DECO.
- 34) Reclamo ex art. 131 L.F. proposto da Cirsu spa.
- 35) Reclamo ex art. 131 L.F. proposto da Dileco srl.
- 36) Reclamo ex art. 131 L.F. proposto da CSA.
- 37) Verbale di incontro dn. 84 dell'1.8.2017.
- 38) Nota CSA del 3.8.2017.
- 39) Nota CSA dell'11.8.2017.



- 40) Nota dei curatori del 6.9.2017.
- 41) Decreto del Giudice Delegato dell'8.9.2017.
- 42) Ricorso al TAR di L'Aquila proposto da CSA.
- 43) Memoria di costituzione nel giudizio dinanzi al TAR del fallimento Cirsu spa.
- 44) Memoria di costituzione nel giudizio dinanzi al TAR di DECO spa.
- 45) Ordinanza del TAR di L'Aquila del 12.10.2017.
- 46) Atto di diffida DECO spa notificato il 5.9.2017.
- 47) Bozza del testo di fideiussione inviato da DECO spa ai curatori fallimentari.
- 48) Verbale ARTA del 6.6.2017.
- 49) Rassegna stampa.
- 50) PEC di sollecito di pagamento inviata a CSA il 17.10.2017.
- 51) Decreto del Giudice Delegato del 12.10.2017.
- 52) Decreto del Giudice Delegato del 14.10.2017.
- 53) Decreto del Giudice Delegato del 29.11.2017.

I sottoscritti avvocati, ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è soggetto al contributo unificato di € 259,00, trattandosi di procedimento cautelare.

Teramo, lì 16 dicembre 2017.

Avv. Fabrizio Acronzio

Avv. Giulio Cerceo

Avv. Gabriella Di Cesare

